



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 30/07/2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **20.45** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Rivi Nicola	Consigliere	Presente
Boni Carlo	Consigliere	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Manfredi Lucia	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Spadaccini Erica	Consigliere	Presente
Martinelli Claudia	Consigliere	Presente
Essadiki Abdelghani	Consigliere	Assente
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Davoli Alessandro Raniero Angelo	Consigliere	Presente
Pigoni Paolo	Consigliere	Presente
Vassallo Nadia	Consigliere	Presente
Caselli Giorgio	Consigliere	Presente
Maioli Luca	Consigliere	Presente

Totale presenti:16
Totale assenti:1

Assiste il Segretario Comunale **Giuseppe Iori** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Bini Enrico** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosce la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

CASELLI GIORGIO - MAIOLI LUCA - FIORI SABRINA- -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il "Regolamento generale delle entrate comunali" approvato (in forza dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/97, n. 446) con deliberazione consiliare n. 136 del 30/12/98 e successivamente modificato con deliberazioni n. 8 del 29/02/2000, n. 126 del 21/12/2000, n. 17 del 07/03/2007, n. 10 del 04/04/2016 e n. 17 del 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra e l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 (ora ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

RICHIAMATO l'art. 6, comma 5, del vigente regolamento generale delle entrate comunali così formulato:

"5 - A decorrere dal 1° gennaio 1999, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs.4.12.1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune, eccezion fatta per la TARI, e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da dichiarazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo".

DATO ATTO tuttavia che con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) è stata revisionata la disciplina tributaria applicabile a tali enti ed in particolare è stata limitata ai tributi diversi da IMU e TASI la possibilità per i comuni di concedere riduzioni o esenzioni - diverse da quelle disciplinate dalla legge - per i tributi di propria pertinenza, con conseguente automatica disapplicazione a decorrere dal 01/01/2018 delle norme regolamentari comunali eventualmente contrastanti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 82 del Decreto succitato che titola "Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali" e che ai commi 6 e 7 testualmente prevede:

*"c. 6 Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, **sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.***

*c.7 **Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.***

RITENUTO pertanto di abrogare l'art. 6, comma 5, del vigente regolamento delle entrate in quanto le agevolazioni per le ONLUS trovano una disciplina specifica (inderogabile per IMU ed ex TASI) nelle singole leggi di imposta, mentre l'agevolazione per la TARI era già stata esclusa nel comune di Castelnovo ne' Monti con delibera di consiglio comunale n. 17 del 31/03/2017;

RITENUTO ALTRESI' di modificare l'art 8 in materia di funzionario responsabile del tributo, cui la legge assegna poteri sempre più pregnanti e la cui nomina è demandata per legge ad organi collegiali del comune;

RICHIAMATO l'art. 16 in materia di notificazione degli atti e ritenuto opportuno adeguarlo prevedendo le nuove possibili forme di notificazione mediante PEC introdotte dalla legge;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha revisionato la disciplina dei tributi locali, degli atti di accertamento dei tributi locali e della riscossione, prevedendo in particolare, oltre alla unificazione IMU-TASI, una complessiva riforma della riscossione degli enti locali (art. 1, commi da 784 a 815), introducendo l'istituto dell'atto di accertamento tributario esecutivo che consente di emettere un unico atto di accertamento avente forza di titolo esecutivo;

RICHIAMATI in particolare i commi 796 e seguenti dell'art. 1 L. 160/2019 che dettano inoltre per gli atti di accertamento esecutivi una particolare disciplina in tema di rateizzazione;

RITENUTO pertanto di dover riscrivere completamente l'art 26 in tema di riscossione coattiva adeguandolo alle nuove prescrizioni dettate dalla legge 160/2019 e l'art. 29 del vigente regolamento delle entrate introducendo un nuovo comma che richiami, per gli atti di accertamento esecutivi e di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020, la disciplina in materia di rateizzazione dettata dal legislatore nazionale, con conseguente riformulazione dell'articolo medesimo;

RITENUTO pertanto per le motivazioni dianzi esposte di modificare il vigente Regolamento generale delle entrate comunali nel seguente modo:

- **Art. 6 - Agevolazioni- : il comma 5 viene abrogato;**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.</p>	<p>1 - Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.</p>
<p>2 - Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.</p>	<p>2 - Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.</p>
<p>3 - Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.</p>	<p>3 - Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.</p>
<p>4 - Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione si applica la normativa sulla semplificazione della certificazione amministrativa in vigore</p>	<p>4 - Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione si applica la normativa sulla semplificazione della certificazione amministrativa in vigore</p>
<p>5 - A decorrere dal 1° gennaio 1999, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs.4.12.1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune , eccezion fatta per la TARI, e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da dichiarazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il</p>	<p>5- (abrogato)</p>

<p>Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.</p>	
---	--

• **Art. 8- Funzionario Responsabile dei Tributi comunali:-**

Il comma 1 ed il comma 3 vengono riformulati:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - Con propria determinazione il responsabile del settore o servizio autonomo a cui fa capo l'ufficio tributi, per ogni tributo di competenza del Comune, può designare un dipendente che abbia idonea preparazione professionale, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo; tale dipendente verrà di seguito indicato come "funzionario responsabile del tributo".</p> <p>Qualora tale designazione non venga effettuata il responsabile del settore o servizio autonomo suddetto assume egli stesso la veste di funzionario responsabile del tributo.</p> <p>2 - In particolare, il funzionario responsabile del tributo:</p> <p>a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;</p> <p>b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;</p> <p>c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva e provvede a definire il numero di rate in cui il ruolo verrà riscosso entro i limiti eventualmente previsti dalle vigenti leggi d'imposta;</p> <p>d) dispone i rimborsi;</p> <p>e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 22 del presente regolamento;</p> <p>f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 24, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;</p> <p>g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;</p>	<p>1- La Giunta Comunale, con propria deliberazione designa un funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.</p> <p>Qualora tale designazione non venga effettuata il responsabile del settore o servizio autonomo cui fa capo l'ufficio tributi assume egli stesso la veste di funzionario responsabile del tributo.</p> <p>2 - In particolare, il funzionario responsabile del tributo:</p> <p>a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;</p> <p>b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;</p> <p>c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva e provvede a definire il numero di rate in cui il ruolo verrà riscosso entro i limiti eventualmente previsti dalle vigenti leggi d'imposta;</p> <p>d) dispone i rimborsi;</p> <p>e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 22 del presente regolamento;</p> <p>f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 24, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;</p> <p>g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;</p>

<p>h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.</p> <p>3 –Il responsabile di settore o di servizio autonomo di cui al precedente comma 1, sostituisce direttamente il funzionario responsabile del tributo designato in caso di assenza o impedimento dello stesso.</p>	<p>h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.</p> <p>3- Il Funzionario responsabile del tributo può delegare alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti a soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.</p>
---	--

• **Art. 16 - Notificazione degli atti :**

Viene aggiunto il comma 3:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.</p> <p>2 – Se il contribuente o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.</p>	<p>1 - La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio tributi con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.</p> <p>2 – Se il contribuente o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.</p> <p>3- La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta</p>

• **Art. 26 - Forme di riscossione coattiva :**

Viene abrogato e sostituito dal seguente:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

1 - La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e successive modificazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. Spetta al Funzionario responsabile dell'entrata stabilire in base a criteri di opportunità e convenienza quale delle due procedure seguire nei singoli casi concreti.

2 - E' attribuita al funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria o, qualora ricorra il caso, al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639.

Agli stessi soggetti di cui al precedente paragrafo competono le attività necessarie alla riscossione coattiva effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dagli uffici che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

3 - Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali e sul riassunto riepilogativo è apposto dal funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria. Spetta al funzionario medesimo definire il numero di rate in cui il ruolo verrà riscosso, entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

4 - I ruoli ed i riepiloghi relativi, in originale, con il visto di esecutorietà, dopo il periodo di pubblicazione obbligatorio, vengono consegnati, nel rispetto dei termini di legge, dal funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo all'atto della consegna apposito verbale.

1- Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019 la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. In caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639/2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019. Le medesime disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni già emesse e in corso al 1° gennaio 2020.

2 - E' attribuita al funzionario responsabile del tributo o, qualora ricorra il caso, al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639.

Agli stessi soggetti di cui al precedente paragrafo competono le attività necessarie alla riscossione coattiva;

3. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate;

4 -La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/ servizi dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di: - Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione, - Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all'adozione dell'ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (quali ad esempio il Funzionario della riscossione);

5 - Per la riscossione degli atti emessi a decorrere dal 01/01/2020 si applicano le norme dettate dalla legge 160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti), ferma restando l'applicazione dell'art. 29, comma 3 bis del presente regolamento in tema di interessi moratori e dilazione di pagamento;

6 - Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese ed

interessi di mora risulta inferiore ad €. 10,00.

• **Art. 29-Sospensione e dilazione del pagamento:**

-Viene aggiunto il comma 3 bis:

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>1 - Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico sulla base dei criteri precisati nella deliberazione medesima.</p> <p>2 - Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei tributi e delle altre entrate patrimoniali in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di diciotto, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. La dilazione di pagamento dei tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa (accertamento/ingiunzione), avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento.</p> <p>Le rate incassate vengono prioritariamente imputate alla copertura delle sanzioni tributarie o amministrative comminate, quindi dei costi di riscossione, delle spese di notifica e degli interessi moratori e, solo in ultimo, delle somme dovute a titolo di tributo o di altra entrata patrimoniale</p> <p>3 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.</p>	<p>1 - Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti interessati da gravi calamità naturali, o da particolari situazioni di disagio economico sulla base dei criteri precisati nella deliberazione medesima.</p> <p>2 - Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata non tributaria può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dei tributi e delle altre entrate patrimoniali in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di diciotto, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. La dilazione di pagamento dei tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa (accertamento/ingiunzione), avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento.</p> <p>Le rate incassate vengono prioritariamente imputate alla copertura delle sanzioni tributarie o amministrative comminate, quindi dei costi di riscossione, delle spese di notifica e degli interessi moratori e, solo in ultimo, delle somme dovute a titolo di tributo o di altra entrata patrimoniale</p> <p>3 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.</p> <p>3-bis Per gli atti di accertamento tributario e per gli atti di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020 - ferma restando l'applicazione degli interessi al tasso legale - si applicano le norme in</p>

4 – (abrogato)	materia di rateizzazione dettate dall'art. 1, commi 796 e ss. della Legge 160/2019, ma il numero massimo di rate mensili concedibili per gli atti di importo superiore a 20.000,00 Euro è ridotto a TRENTOTTO (38).
5 - Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi. In mancanza si applicano i termini di legge.	4 – (abrogato) 5 - Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi. In mancanza si applicano i termini di legge.

• **Art. 32 – Disposizioni transitorie**

Il comma 1 viene riformulato: “

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
1 - Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2017.	1 - Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

RICHIAMATI i commi 15, 15 bis e 15 ter dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo. Le delibere ed i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dal TASI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione purché la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui fanno riferimento; a tal fine il termine perentorio per l'invio telematico è il 14 ottobre dell'anno stesso

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

CON RIFERIMENTO alla discussione riportata nei precedenti punti n. 13 e 14 all'o.d.g.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

PRESENTI	N°	16
VOTANTI	N°	11
FAVOREVOLI	N°	11
CONTRARI	N°.	/
ASTENUTI	N°	5 (Davoli – Pigoni – Caselli – Maioli – Vassallo)

DELIBERA

DI MODIFICARE ED INTEGRARE il “REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 30/12/98 e successivamente modificato con deliberazioni n. 8 del 29/02/2000 , n. 126 del 21/12/2000, n. 17 del 07/03/2007 , n. 10 del 04/04/2016 e n. 17 del 31/03/2017 come di seguito indicato:

- **Art. 6 - Agevolazioni- : il comma 5 viene abrogato;**

- **Art. 8- Funzionario Responsabile dei Tributi comunali-:**

Il comma 1 viene così riformulato:

“1- La Giunta Comunale, con propria deliberazione designa un funzionario responsabile per ogni tributo di competenza del Comune, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

Qualora tale designazione non venga effettuata il responsabile del settore o servizio autonomo cui fa capo l’ufficio tributi assume egli stesso la veste di funzionario responsabile del tributo.”

Il comma 3 viene sostituito dal seguente:

“3- Il Funzionario responsabile del tributo può delegare alcune delle funzioni di cui alle lettere precedenti a soggetto ritenuto idoneo e titolato sotto il profilo organizzativo.”

- **Art. 16 - Notificazione degli atti :**

Viene aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

“3- La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 a tutte le persone giuridiche e alle persone fisiche che ne facciano richiesta.”

- **Art. 26 - Forme di riscossione coattiva :**

Viene abrogato e sostituito dal seguente:

- **“Art. 26 Forme di riscossione coattiva**

1 - Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. In caso di emissione delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639/2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019. Le medesime disposizioni si applicano anche alle ingiunzioni già emesse e in corso al 1° gennaio 2020.

2 - E’ attribuita al funzionario responsabile del tributo o, qualora ricorra il caso, al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639.

Agli stessi soggetti di cui al precedente paragrafo competono le attività necessarie alla riscossione coattiva;

3. La firma autografa del funzionario responsabile dell’entrata può essere sostituita con l’indicazione a stampa ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate;

4 - La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva e la conseguente responsabilità delle singole fasi è svolta dai competenti settori/ servizi dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni. A tal fine il responsabile della singola entrata riveste il ruolo di: - Responsabile del procedimento di iscrizione, emissione e notificazione del titolo di ingiunzione, - Responsabile del procedimento di riscossione coattiva competente all’adozione dell’ingiunzione di pagamento e delle misure cautelari ed esecutive fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (quali ad esempio il Funzionario della riscossione);

5 – Per la riscossione degli atti emessi a decorrere dal 01/01/2020 si applicano le norme dettate dalla legge 160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti), ferma restando l’applicazione dell’art. 29, comma 3 bis del presente regolamento in tema di interessi moratori e dilazione di pagamento;

6 - Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese ed interessi di mora risulta inferiore ad €. 10,00.”

• **Art. 29-Sospensione e dilazione del pagamento:**

-Viene aggiunto il comma 3 bis del seguente tenore:

“3-bis Per gli atti di accertamento tributario e per gli atti di ingiunzione emessi a decorrere dal 01/01/2020 - ferma restando l'applicazione degli interessi al tasso legale - si applicano le norme in materia di rateizzazione dettate dall'art. 1, commi 796 e ss. della Legge 160/2019, ma il numero massimo di rate mensili concedibili per gli atti di importo superiore a 20.000,00 Euro è ridotto a TRENTOTTO (38).”

• **Art. 32 – Disposizioni transitorie**

Il comma 1 viene così riformulato: “ 1 – Il presente regolamento nel testo così modificato entra in vigore dal 1° gennaio 2020.”

DI PRENDERE ATTO che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato Regolamento risulta essere formulato come nell'allegato 1) al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il regolamento generale delle entrate comunali così come formulato nell'allegato 1, comprensivo di tutte le note e richiami normativi;

DI DARE mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

PRESENTI	n. 16
VOTANTI	n. 11
FAVOREVOLI	n. 11
CONTRARI	n. /
ASTENUTI	n. 5 (Davoli – Pighi – Caselli – Vassallo – Maioli)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 58**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2020

Il Responsabile di Settore

Mara Fabbiani

Parere Contabile

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Mara Fabbiani



Comune di Castelnovo ne' Monti

Comune di Castelnovo ne' Monti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Delibera di Consiglio Com.le n. 54 del 30/07/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, Dlgs 267/2000;

Castelnovo ne' Monti, li 31/08/2020

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)